

SUPPLENZE A.S. 2021/22

In generale, l'**abbandono di una supplenza** comporta come sanzione la **perdita della possibilità di conseguire supplenze** per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui è consentito lasciare l'attuale supplenza per accettarne un'altra migliore. Di seguito esaminiamo le diverse casistiche.

GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** sono utilizzate per il conferimento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (**30 giugno**) e fino al termine dell'anno scolastico (**31 agosto**), in subordine alle GaE.

Per le **supplenze brevi** e temporanee si attinge invece dalle graduatorie d'istituto. Inoltre, come dispone l'art. 2 comma 5, le graduatorie d'istituto saranno utilizzate anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto **in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS**.

LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UN'ALTRA BREVE

Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un'altra supplenza breve nemmeno quando la prima supplenza è a orario ridotto mentre la seconda è a orario intero, **fermo restando il diritto al completamento**, nei limiti stabiliti dalla normativa.

Esempio:

- 1) Il docente con supplenza temporanea per n. 18 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un'altra temporanea fino al 15 gennaio per n. 18 ore.
- 2) Il docente con supplenza temporanea per n. 8 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un'altra temporanea fino al 20 gennaio per n. 18 ore. È fatto salvo però il diritto al completamento del supplente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Per un approfondimento sul [diritto al completamento orario dei docenti](#) si veda qui.

LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)

Così dispone l'art. 14 comma 2 dell'O.M. 60/2020:

*Il personale in servizio per **supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto** ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]*.

Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d'istituto ne deriva che è sempre **consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)**.

Inoltre, è consentito anche lasciare una supplenza al **30 giugno** o **31 agosto** se questa è stata conferita dalle **graduatorie d'istituto** per accettare altra supplenza sempre al **30 giugno** o **31 agosto** (per lo stesso o altro insegnamento). Si ricordi infatti, che in casi residuali, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d'istituto (art. 2 comma 5 O.M. 60/2020). Il punto è chiarito inequivocabilmente dalla Circolare Supplenze 2021/2022 laddove si afferma che:

*Il personale in servizio per **supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto** ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS.*

Non importa quindi se la supplenza conferita da graduatorie d'istituto sia una una supplenza breve, al 30 giugno o al 31 agosto.

LASCIARE UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO PER UNA AL 31 AGOSTO DA GAE\GPS

Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d'Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno. Quanto detto si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.

L'unica eccezione è prevista dall'art. 12 comma 11 dell'O.M. 60/2020:

*Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente **prima della stipula dei relativi contratti**, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per **supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)** per l'accettazione successiva di **supplenza annuale (31 agosto)** per il medesimo o diverso insegnamento".*

Sulla base di tale norma, sarà possibile lasciare una supplenza al **30 giugno** per prenderne una al **31 agosto** solamente se non c'è ancora stata la **stipula del contratto o la relativa presa di servizio**.

Ad esempio:

1) Un docente che ha accettato incarico da GAE fino al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza sempre da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.

2) Un docente che ha accettato incarico da G.I. al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza annuale da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.

LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Diversamente dalla previgente normativa **non è più consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno)**. Il suddetto art. 12 comma 11 dell'O.M. 60/2020 infatti consente di lasciare una supplenza breve solo per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

LASCIARE UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI PER UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO

Il docente che sia in servizio su una supplenza **fino al termine delle lezioni**, conferita sulla base delle graduatorie d'istituto, **può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto** (art. 12 comma 11 dell'O.M. 60/2020).